
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORSANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Il giudicato copre il dedotto e il deducibile

Va confermato il principio secondo cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito); con la conseguenza che al titolare di un diritto in ordine al quale si sia già giudicato è precluso agire con una seconda domanda relativa a tale diritto.

Tribunale di Roma, sezione decima, sentenza del 12.1.2015, n. 472

...omissis...

L'attore ha agito nei confronti del venditore per la restituzione della somma di euro 11.793,10 pagata al condominio a seguito della sentenza n. 30231/2002.

Costituitasi, la convenuta chiedeva la dichiarazione di inammissibilità e comunque il rigetto di tali domande, nonché la condanna dell'attore per responsabilità processuale aggravata, deducendo: l'improponibilità della domanda di condanna per violazione di giudicato avendo l'attore proposto la medesima domanda in altro giudizio conclusosi con sentenza n. 19528/08.

Con sentenza n. 19528/08, depositata in atti il Tribunale di Roma definendo il giudizio promosso dal Condominio xxxx nei confronti di xxxxxx. ha escluso ogni responsabilità in capo all'odierno convenuto per la medesima domanda (v. dispositivo e motivazione della sentenza).

Tale sentenza è passata in giudicato, secondo quanto dedotto e non contestato dalle parti del presente processo, e la convenuta ha eccepito la formazione del giudicato in ordine alla domanda proposta dall'attore.

L'eccezione è fondata.

Secondo principi di diritto costantemente reiterati dalla giurisprudenza di legittimità, l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito); con la conseguenza che al titolare di un diritto in ordine al quale si sia già giudicato è precluso agire con una seconda domanda relativa a tale diritto (cfr., fra le molte, Cass. 16 marzo 1996, n. 2205; Cass. 23 novembre 1987 n. 8656; Cass. 29 luglio 1986 n. 4852; Cass. 21 giugno 1986 n. 4137).

In quest'ordine di concetti la domanda attrice non merita accoglimento

La domanda di condanna del convenuto per responsabilità processuale aggravata (art. 96 c.p.c.) deve essere disattesa, non avendo la convenuta provato di aver sofferto alcun particolare pregiudizio dalla proposizione della domanda attrice.

La natura della controversia impone la compensazione delle spese

p.q.m.

- 1) rigetta la domanda attrice;
- 2) rigetta la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata proposta dalla convenuta;
- 3) compensa le spese di lite;

Così deciso in Roma, il 27 dicembre 2014.